



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sessione Regionale Campania

PREMESSO che ai sensi dell'art. 7, comma 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stata disposta la soppressione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenda vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.78 dell'11.06.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2019, all'art. 3, comma 2, lettera a), si è disposto che la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e il supporto al Consiglio Direttivo del predetto Albo Nazionale vengano assicurati all'interno del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dalla Direzione Centrale per le Autonomie;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;

RILEVATO che la sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Villa Literno/Villa di Briano (CE) è vacante e, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, appartiene alla classe II;

LETTO il decreto del Sindaco capo convenzione di Villa Literno prot. n. 2964 del 07.03.2022, assunto in pari data al protocollo n.73731, di individuazione della dott.ssa Immacolata di Saia, segretario comunale iscritta alla fascia A ** dell'Albo, in atti collocata in posizione di disponibilità, ultima titolarità Provincia di Avellino, che risulta essere, altresì, reggente temporaneo la sede di cui trattasi, giusto provvedimento prot. n.71654 del 04.03.2022;

VISTA altresì la delibera n.150 del 15 luglio 1999 – lettera g) - adottata dal soppresso C.d.A. dell'Agenda Nazionale, la quale dispone che il segretario reggente la sede possa essere individuato quale nuovo titolare, prescindendo dalla fase della pubblicizzazione;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dall'Ufficio da cui risulta, come da attestazione prot. n. 74448 del 08.03.2022:

- la regolarità del procedimento di nomina;
- che la dott.ssa Immacolata di Saia, segretario comunale in disponibilità, iscritto alla fascia professionale A**, con idoneità a ricoprire sedi di segreteria con popolazione oltre i 250.000 abitanti, capoluoghi e province, ultima titolarità Provincia di Avellino, può essere assegnato in un comune di classe inferiore rispetto alla fascia di appartenenza, ai sensi dell'art. 11 comma 7 e 12 comma 2 del D.P.R. 465/97, conservando l'iscrizione alla fascia superiore, e, per l'effetto, gli oneri stipendiali, limitatamente alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento e quella prevista per la classe dell'ente, restano a carico del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

RICHIAMATA, sul punto, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - "caducazione ex lege"



Prefettura U. I. G. di Napoli
Alto dei Segretari Comunali e Provinciali
Unione Regionale Campania

della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali, titolari di sede, che assumono la nomina in un sede di classe inferiore rispetto alla precedente titolarità, reperibile sul sito istituzionale;

RAVVISATA, ai sensi della sopracitata circolare prot. n. 3636, la " *perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali riferite all'ipotesi di segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza articolo 19, comma 13, del DPR n. 465/1997 e art. 43 del C.C.N.L. di categoria del 16 maggio 2001;*

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione presso la sede di segreteria convenzionata di Villa Literno/Villa di Briano (CE);

RICHIAMATA la deliberazione n. 150/1999 del soppresso C.d.A. dell' Agenzia Nazionale;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 31 e 35 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 16.05.2001, e l'art. 12 del D.P.R. n. 465/97;

LETTI gli artt. 99 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 15 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

RITENUTO per quanto precede, dunque, di assegnare alla titolarità del Comune di Villa Literno/Villa di Briano (CE) la dott.ssa Immacolata di Saia, in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 del 11.05.2017;

DISPONE

l'assegnazione, quale titolare della segreteria di Villa Literno/Villa di Briano (CE), sede di classe II, del segretario comunale, dott.ssa Immacolata di Saia, nata ad Aversa (CE) il 22.12.1962, in possesso dei requisiti per la nomina.

Il Sindaco del Comune capo convenzione di Villa Literno provvederà alla nomina del segretario assegnato, fissando la data di assunzione in servizio ed attribuendogli lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, come sopra epigrafato, nonché a trasmettere allo scrivente ufficio il decreto di nomina e la successiva comunicazione di assunzione in servizio dell'interessato.

Gli uffici provvederanno alle comunicazioni di rito.

TT/CI

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Gullotti)